



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 03 del 20-01-2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

L'anno 2010 addì Venti del mese di Gennaio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Leone Cosimo - OO.SS.	x	
Merchich Giovanni - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		x
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	x	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

in data 11.9.2009, il Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] presentava alla C.P.A. di Bari, comunicazione per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, dell'attività di gestione impianti sportivi;

In data 1.10.2009, la Commissione deliberava di respingere la relativa comunicazione in quanto attività non artigianale;

tale decisione veniva comunicata all'interessato con nota n. 481 del 13.10.2009, accusata in ricezione in data 20.10.2009;

- in data 12.11.2009, il Sig. [REDACTED] presentava ricorso a questa Commissione per vedersi riconoscere il diritto alla iscrizione all'Albo Imprese Artigiane adducendo quale motivazione in fatto che l'attività di gestione dei campi di calcetto e tennis, viene svolta con lavoro manuale, consistente nel tracciare con gesso le delimitazioni dei campi, eliminare le fosse, livellare ed innaffiare gli stessi;

Ritenuto che:

- l'art. 3 della L. 443/85 recita: "E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente l'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi escluse le attività agricole e le prestazioni di servizio commerciali omissis";

- il processo produttivo consiste in un insieme unitario di fasi organizzate e gestite dall'imprenditore artigiano al fine di conseguire lo scopo produttivo;

- L'attività in questione svolta dal Sig. [REDACTED] consiste principalmente nell'affitto dei campi di calcetto e tennis, che costituisce una prestazione di servizio verso corrispettivo non rientrante nelle attività artigianali, e quindi solo ascrivibile al Registro Imprese;

- Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di respingere il ricorso del Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], n. [REDACTED] poiché l'attività esercitata di **gestione** di campi di calcetto e tennis, non costituisce attività artigianale;

- Di trasmettere il presente provvedimento al Registro delle Imprese di Bari per i provvedimenti di loro competenza.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)